

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 7

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

RAFFAELE IANNUZZI

procedimento civile n. 3461/02 R.G. pendente presso il Tribunale di Milano – I sezione civile

**Trasmessa dal Tribunale Ordinario di Milano
il 9 febbraio 2005**



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO



Sezione Prima Civile

OGGETTO: trasmissione atti ex art. 3 comma 4 L. 140/03

Al Senato della Repubblica

R O M A

Come disposto dal G.I. dr. Domenico Bonaretti, con ordinanza del 25/01/2005, si trasmette copia degli atti della causa civile RG 3461/02 promossa da Elena Paciotti nei confronti di Maurizio Belpietro, Società Europea di Edizioni spa e di Raffaele Jannuzzi.

Milano, 09/02/2005

IL CANCELLIERE C2
Dott. CARMELO GAROFALO



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 1[^] CIVILE

in persona del dr. Domenico Bonaretti, quale giudice
monocratico, ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

nella causa civile RG 3461/02

promossa da

Elena Paciotti, con l'avv. Salvatore Morvillo,

ATTRICE

nei confronti di

Maurizio Belpietro e Società Europea di Edizioni spa, con
gli avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti,

CONVENUTI

e di

Raffaele Jannuzzi, con l'avv. Gino Maria Scarpellini,

CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni da diffamazione a mezzo
stampa.

Il giudice

ritenuto che il presente giudizio, avviato a seguito
della pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale" del
14.12.01 di un articolo a firma Jannuzzi dal titolo "A
Lugano summit a quattro per il Pool anti Berlusconi",

appare maturo per la decisione con riguardo alla posizione dei convenuti Belpietro e Società Europea di Edizioni spa, ma non anche del convenuto Jannuzzi, che, quale senatore della Repubblica, ha invocato l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 68 Cost., da considerare, secondo l'opinione preferibile, causa personale di esenzione della pena;

rilevato che l'art. 3, comma 4 della L. 140/2003, con disposizione di natura chiaramente processuale e quindi applicabile, dalla sua entrata in vigore, anche ai processi pendenti, impone al giudice, che non ritenga di accogliere l'eccezione, di trasmettere direttamente copia degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare, per la deliberazione relativa all'applicabilità dell'art. 68 Cost.;

ritenuto che nella specie l'invocata esimente non sembra potersi accogliere per varie ragioni (tra le quali basta ricordare la mancanza del necessario nesso funzionale tra contenuto dell'articolo ed esercizio di funzioni parlamentari e la difficoltà di ravvisare un'espressione di opinioni nella divulgazione, riferibile a Jannuzzi, del fatto concernente l'asserito incontro a Lugano di quattro magistrati del 'pool anti Berlusconi') e che dunque si impone la ricordata trasmissione di copia degli

atti al Senato, con conseguente temporanea sospensione del procedimento, non risultando di alcuna utilità, anche in relazione ad un eventuale conflitto, la deliberazione già adottata dal Senato con riguardo a due articoli, sempre a firma Jannuzzi, oggetto di una diversa pubblicazione (*Panorama*), ancorché in parte aventi il medesimo contenuto, e altresì oggetto di ulteriori e diversi procedimenti civili;

ritenuto, infine, che per le ragioni esposte sussistono nel caso concreto i presupposti della separazione dei giudizi ex art. 103, comma 2 cpc, non parendo fondatamente contestabile che la permanenza della riunione ritarderebbe il processo nei confronti di tutte le altre parti, sulle cui domande già allo stato il giudice è in grado di decidere;

P Q M

- dispone la separazione degli atti relativi alla posizione processuale del convenuto Jannuzzi rispetto a quella degli altri convenuti, Belpietro e Società europea di Edizioni spa, nei cui confronti provvede come da separata sentenza;

- dispone trasmettersi copia degli atti del procedimento relativo al senatore Jannuzzi al Senato della Repubblica, ex art. 3 comma 4 L. 140/03, per la deliberazione circa

l'eventuale applicabilità nella specie dell'art. 68


Cost.;


- dichiara sospeso il detto procedimento ex art. 3, comma

5 L. 140/03.

Si comunichi.

Milano, 25 gennaio 2005.

Il giudice
IL CANCELLIERE C1
Lucia Cirolla

Luca Zucchi

TRIBUNALE DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
- 7 FEB. 2005
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C1
Lucia Cirolla


LA PRESENTE COPIA PER USO UFFICIO
E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Milano, 9/2/05

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C1
Lucia Cirolla
